

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2720 del 05/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAETI S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2792 del 04/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FAETI S.R.L. con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1053/03;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/01/2016 acquisita al Prot. Unione 3771 e da Arpa al PGFC/2016/1225, da **FAETI S.R.L.** nella persona di Faeti Alberto, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico, sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 11/03/2016 Prot. Unione 10291, acquisita al PGFC/2016/3484, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione a completamento ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che in data 08/04/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 14444 ed al PGFC/2016/5294;

**Dato atto** che con nota di Arpae PGFC/2016/8380 del 06/06/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 14/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in acque superficiali condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Sarsina con nota Prot. Com.le 3270 del 15/04/2016, acquisita al PGFC/2016/5417, ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 02.02.2016 prot. 845 con dichiarazione in merito all'impatto acustico, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;
- con PEC del 13/06/2016 il Comune di Sarsina ha comunicato la necessità di acquisire la seguente documentazione integrativa: *“specificare l'esistenza di scarichi civili e richiedere se non in possesso l'autorizzazione allo scarico”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa richiesta dal Comune di Sarsina relativamente ad eventuali scarichi civili e delle valutazioni in merito del Comune stesso;

**Dato atto** che la sopraccitata documentazione integrativa è stata richiesta alla ditta con nota PGFC/2016/8975 del 17/06/2016;

**Considerato** che in data 13/07/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio richiesta di proroga dei termini per presentare le integrazioni, acquisita al Prot. Unione 28676 e da Arpae al PGFC/2016/10626;

**Tenuto conto** che tali termini non sono prorogabili, e che la Ditta non ha trasmesso quanto richiesto nei tempi previsti, con nota Prot. Unione 29454 del 20/07/2016 acquisita al PGFC/2016/10926, è stata data alla ditta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i.;

**Evidenziato** che nella suddetta comunicazione è stato precisato che in assenza di eventuali osservazioni corredate dai relativi documenti da presentare entro il termine di 10 giorni si sarebbe provveduto all'adozione dell'AUA limitatamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

**Dato atto** che con nota Prot. Unione 30896 del 02/08/2016, acquisita al PGFC/2016/11529, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato che non sono pervenute osservazioni nei termini indicati nella comunicazione motivi ostatici 10bis di cui sopra;

**Dato atto** pertanto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, acquisite in data 03/08/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in corpo idrico superficiale, acquisite in data 14/07/2016;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 753 del 07/12/2007, Prot. Prov.le 105419/07 rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata con atto n. 53 del 13/02/2012 Prot. Prov.le 12759/2012 così come integrata con atto n. 291 del 25/06/2012 Prot. Prov.le 65913/2012;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **FAETI S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FAETI S.R.L.** (C.F./P.IVA 02000710406) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5, per lo **stabilimento di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico sito nel Comune di Sarsina, Viale del Lavoro n. 5.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
  - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n.

59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 753 del 07/12/2007, prot. n. 105419/07 con validità di 15 anni da tale data.

Tenuto conto che nella istanza di AUA in oggetto la Ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato con l'atto citato, il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena un parere istruttorio, ritenendo di ricomprendere nella Autorizzazione Unica Ambientale le condizioni dell'autorizzazione precedente, salvo procedere ad aggiornare i valori limiti e le prescrizioni secondo la normativa attualmente vigente.

Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto comunque necessario indire la Conferenza di Servizi, al fine di comunicare alla Ditta gli aggiornamenti dei valori limite e delle prescrizioni secondo il quadro normativo vigente.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/06/2016 ha ritenuto di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera confermando quanto già stabilito nella autorizzazione n. 753 del 07/12/2007, salvo procedere ad aggiornare alcune prescrizioni e/o valori limite secondo la normativa vigente, come di seguito indicato.

*Emissione n. E2 – Macchina lavametalli*

Come indicato nella precedente autorizzazione, l'attività è compresa al punto 4.13.29 “Sgrassaggi e lavaggi con solventi clorurati” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabilisce un valore limite pari a 20 mg/Nmc per l'inquinante “sostanze organiche volatili”. La precedente autorizzazione non riportava tale valore limite, ma la sola tenuta di un registro su cui annotare i consumi mensili di tetracloroetilene, in considerazione del fatto che trattasi di macchinario a ciclo chiuso dotato di impianto di abbattimento a carboni attivi, funzionante circa 45 minuti/giorno per 70 giorni/anno. Ritenuta corretta tale valutazione, si è ritenuto di fissare comunque il valore limite succitato, il cui controllo annuale sarà sostituito dalla registrazione mensile dei consumi di tetracloroetilene. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione dovrà essere effettuato un controllo della emissione al fine di verificare il rispetto del valore limite prescritto.

*Emissione n. E3 – Caldaia per lavametalli (93 kW a metano)*

Si tratta di un'emissione convogliata in atmosfera non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
--	------------

*Emissione n. E4 – Cabina di verniciatura e Emissione n. E6 – Forno di verniciatura*

Come indicato nella precedente autorizzazione, l'attività di verniciatura a solvente è compresa al punto 4.13.38 “Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999, nel quale non si stabiliscono valori limite ma la tenuta di un registro su cui annotare i consumi mensili di prodotti vernicianti. Considerato che successivamente al rilascio della autorizzazione n. 753 del 07/12/2007 è entrata in vigore la D.G.R. 2236/09 e s.m.i., l'attività di verniciatura a solvente è ora compresa anche all'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” della medesima D.G.R., nel quale si stabilisce un valore limite pari a 3 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali” in fase di verniciatura a spruzzo, e 50 mg/Nmc per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” in fase di essiccazione. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applicano pertanto i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato Allegato 4.7, ovvero 3 mg/Nmc per le polveri totali per E4 e 50 mg/Nmc per l'inquinante COV per E6. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione dovrà essere effettuato un controllo delle emissioni al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti. Successivamente il controllo annuale sarà sostituito dalla tenuta del registro su cui annotare mensilmente i consumi di prodotti vernicianti.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/06/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 14/06/2016, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 753 del 07/12/2007, prot. n. 105419/07, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/01/2016, P.G.N. 3771 del 28/01/2016 – Pratica n. 2/AUA/2016, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

**C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello **stabilimento** è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

**EMISSIONE E3 – CALDAIA PER LAVAMETALLI (93 kW, a metano)**

Tale emissione deriva da impianto termico, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, pertanto non è sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poiché proveniente da impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tale emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di

effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

2. Nello **stabilimento** è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

#### **EMISSIONE E5 – ESALATORE**

Tale emissione non è sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato Decreto.

#### **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di minuteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

#### **EMISSIONE N. E1 – PULITURA MECCANICA**

Impianto di abbattimento: ciclone + filtri a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE N. E2 – MACCHINA LAVAMETALLI**

Impianto di abbattimento: adsorbitore a carboni attivi

Portata massima	150	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	45	minuti/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili	20	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

#### **EMISSIONE N. E4 – CABINA DI VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: abbattitore a umido + pannelli in fibra di vetro

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

#### **EMISSIONE N. E6 – FORNO DI APPASSIMENTO**

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

#### **EMISSIONE N. 7 – VASCHE CON SOLUZIONI ACIDE**

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nmc
Acido cloridrico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	mg/Nmc
Nichel e suoi composti	1	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 8 – VASCHE CON SOLUZIONI ALCALINE**

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline come Na <sub>2</sub> O	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc
Cianuri (espressi come HCN)	0,5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 9 – APPARECCHIATURA ASCIUGA PEZZI**

Portata massima	150	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Nel caso specifico del parametro “Sostanze organiche volatili” il metodo di riferimento è UNI EN 13649:2002, mentre per il parametro “Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)” il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è

necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 2, N. 4 e N. 6** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto di valori limite). Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 7, N. 8 e N. 9 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Relativamente alla **emissione N. 1**, la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione indicato al precedente punto 1. ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli alle emissioni per il parametro Polveri Totali, che sono sostituiti dall'installazione di pressostati differenziali su ciascun filtro, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri a maniche con pulizia automatica ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 9.** Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
6. Relativamente alla **emissione N. 2** si prescrive quanto di seguito indicato:
  - a) il controllo analitico periodico annuale è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di tetracloroetilene (validati dalle relative fatture di acquisto), sul registro di cui al successivo **punto 9.** I consumi annuali di tetracloroetilene non devono essere superiori a **360 kg**;
  - b) i carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale, previa annotazione della data e dei quantitativi sostituiti sul registro di cui al successivo **punto 9.**, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
7. I controlli analitici periodici annuali per le **emissioni N. 4 e N. 6** sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di prodotti vernicianti a solvente (validati dalle relative fatture di acquisto) e dei giorni di utilizzo di tali prodotti sul registro di cui al successivo **punto 9.** Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a 20 kg/g di prodotti vernicianti a solvente pronti all'uso e comunque complessivamente non superiori a **1.100 kg** all'anno.
8. Relativamente alla **emissione N. 4** si prescrive quanto di seguito indicato:
  - a) l'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
  - b) la portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina, deve essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: 0,4/0,6 m.s<sup>-1</sup>;
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - a) dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i

risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- b) dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento di cui alla **emissione N. 1**, come richiesto al precedente punto 5.;
- c) dovranno essere annotati le date ed i quantitativi di carboni attivi sostituiti all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 2**, così come richiesto al precedente punto 6.;
- d) dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i consumi di tetracloroetilene utilizzato nell'impianto di cui alla **emissione N. 2**, come richiesto al precedente punto 6.;
- e) dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i consumi di prodotti vernicianti a solvente e i giorni di utilizzo di tali prodotti, impiegati negli impianti di cui alle **emissioni N. 4 e N. 6**, come richiesto al precedente punto 7.

**SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE****PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico, richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 53 del 13/02/2012, Prot. Prov. le n. 12759/2012, così come integrato con atto n. 291 del 25/06/2012 Port. Prov.le n. 65913/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Le acque reflue di lavorazione sopracitate, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in un sistema di depurazione di tipo chimico – fisico e in successivo impianto di filtrazione a resine selettive;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, derivanti da attività di trattamento superficiale di metalli, sono classificate industriali contenenti sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come risulta dalla valutazione effettuata dalla Ditta acquista agli atti in data 25/05/2007, Prot. Prov.le n. 51116/2007 così come integrata in data 26/07/2007, Prot. Prov.le 71432/2007, che ha portato a rilevare nello scarico la presenza di Nichel, in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità, sia all'entrata e sia all'uscita del ciclo produttivo;
- La valutazione sopra citata è confermata sulla base del ciclo produttivo (materie prime) e dagli autocontrolli regolarmente trasmessi dalla Ditta nel corso degli anni;
- Il pozzetto di campionamento, dove sono alloggiati il campionatore automatico e il misuratore di portata dello scarico, è collocato immediatamente all'uscita dei sistemi di depurazione;
- Lo scarico sopraindicato recapita nel Fiume Savio – Bacino Idrico del Fiume Savio;
- La Ditta lavora in maniera discontinua e l'impianto e il relativo scarico viene attivato circa una volta al mese;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 19/05/2016 acquisita al PGFC Arpae n. 7502/2016, che conferma le prescrizioni di cui all'atto di cui la Ditta richiede il rinnovo, con ridefinizione delle modalità di trasmissione dei prescritti autocontrolli dello scarico da effettuarsi durante l'anno solare, che dovranno essere trasmessi in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae e alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae;
- La Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14/06/2016, come risulta dal relativo verbale, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni derivanti dal parere di ARPA sopracitato integrate dalla prescrizione di presentare, entro 60 giorni dal rilascio dell'A.U.A., alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L. R. n. 7/2004 e s.m.i.;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni espresse nella seduta di Conferenza di Servizi del 14/06/2016, che risultano sotto riportate.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Valutazione della presenza nel ciclo produttivo di sostanze pericolose e della possibilità che le suddette sostanze, se presenti concorrano al processo di formazione dello scarico, acquisita agli atti in data 25/05/2007, Prot. Prov.le n. 51116/2007, così come integrata in data 26/07/2007, Prot. Prov.le 71432/2007;
- Relazione tecnica, datata 17/04/2012, redatta dalla Ditta Pentacque s.r.l., comprensiva di “Schema di flusso – Impianti depurazione acque di galvanica”, acquisita agli atti in data 24/04/2012 Prot. Prov.le n. 42738/2012.

**CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento</b>	Viale del Lavoro n. 5 – Loc. Turrìto - Sarsina
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività di produzione di minuteria metallica con attività di verniciatura e trattamento galvanico
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

<b>Sistemi di trattamento</b>	Sistema di depurazione di tipo chimico-fisico e successivo impianto di filtrazione a resine selettive
<b>Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento</b>	Immediatamente a valle dei sistemi di depurazione dove sono alloggiati campionatore automatico e il misuratore di portata dello scarico
<b>Corpo Recettore</b>	Fiume Savio – Bacino Idrico del Fiume Savio

**PRESCRIZIONI:**

- 1) **Entro sessanta giorni dal rilascio del presente atto dovrà essere presentata ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i..**
- 2) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 3) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il campionatore automatico atto ad eseguire campioni medi compositi nell'arco di tre ore, il misuratore di portata dello scarico e il pozzetto di ispezione terminale, posto immediatamente a valle dei sistemi di depurazione, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 4) Il pozzetto di campionamento finale dovrà essere mantenuto sgombro dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
- 5) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 6) Almeno una settimana prima dell'inizio delle lavorazioni e della relativa attivazione dello scarico, il responsabile dello scarico dovrà provvedere ad informare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)).
- 7) Trattandosi di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, **dovranno essere effettuati da parte della Ditta autocontrolli dello scarico, con prelievi medi ponderati nell'arco delle tre ore, che dovranno essere eseguiti con il seguente cronoprogramma:**  
- **per tutto l'arco dell'anno dovrà essere eseguito un campione al mese rappresentativo dello scarico, durante le lavorazioni, con la ricerca del solo parametro Nichel;**  
- **una volta all'anno dovrà essere eseguito durante le lavorazioni un campione rappresentativo dello scarico con la ricerca dei seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Alluminio, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Cianuri Totali, Cloruri e Solfati.**  
- **I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati nell'anno solare precedente, dovranno essere trasmessi entro il 28 febbraio di ogni anno alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae – Distretto di Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 8) Le date dei prelievi e gli estremi dei certificati di analisi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine vidimate dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae. Il registro e i certificati dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per tutto il periodo di vigenza dell'A.U.A.
- 9) L'impianto di depurazione a servizio dell'attività, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e dovranno esservi apportate regolari ed adeguate manutenzioni. I fanghi in esubero raccolti dovranno essere

allontanati con mezzo idoneo e smaltiti adottando tutte le procedure per lo smaltimento di tali rifiuti secondo i dettami di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

- 10) All'impianto di filtrazione a resine selettive dovranno essere con periodicità adeguata eseguiti dei controlli con dei kit da campo, come indicato nella relazione tecnica acquisita agli atti. Lo stesso impianto dovrà essere periodicamente rigenerato con sostanze acide e soda. Gli eluati derivanti dalla rigenerazione devono essere stoccati nel contenitore da 5.000 lt e reintegrati nel ciclo depurativo rispettando le modalità del costruttore dell'impianto. Prima delle operazioni di rigenerazione delle resine e la raccolta degli eluati da rigenerazione nella vasca di stoccaggio, dovrà essere data preventiva comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)).
- 11) All'esterno dell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione non possono essere stoccati, anche temporaneamente, contenitori di sostanze che possono provocare inquinamento; detti contenitori dovranno essere collocati nel magazzino a servizio dell'impianto di depurazione.
- 12) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 13) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**